

CAMERA DEI DEPUTATI N. 841

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIRGILI, FORTUNA, AZZOLINI, RODOTÀ, SPAGNOLI,
GITTI, INGRAO, BRESSANI, ZANGHERI, FERRARA,
OCCHETTO, BASSANINI, LODA, BARBERA, BARACETTI,
CUFFARO, MACIS, MOSCHINI, TRIVA, CALVANESE,
FANTÒ, SOAVE, STRUMENDO, PASQUALIN**

Presentata il 15 novembre 1983

Norme a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Viene qui riproposta integralmente all'attenzione, discussione e approvazione della Camera dei deputati la proposta di legge costituzionale già approvata in sede referente dalla I Commissione affari costituzionali il 10 agosto 1982 e recante « Norme a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento ». Proposta che l'aula non poté condurre in porto, nonostante fosse già iscritta all'ordine del giorno, per lo scioglimento anticipato della VIII legislatura.

L'iniziativa legislativa di carattere costituzionale, relativamente al gruppo linguistico ladino della provincia di Trento,

risale agli anni '70. Già nella VII legislatura furono presentate ben tre proposte di legge costituzionale (la n. 221 degli onorevoli Postal, Piccoli, Kessler, Pisoni; la n. 679 degli onorevoli De Carneri, Ballardini, Cuffaro, Baracetti, Milano De Paoli Wanda, Millet; la n. 1426 dell'onorevole Riz) che il 9 giugno 1977 dettero luogo ad una prima deliberazione della Camera su un testo unificante delle proposte di legge n. 679 e n. 221 e che nel 1978, dopo alcune modificazioni apportate dal Senato e dalla I Commissione affari costituzionali della Camera, fu approvato da entrambe le Assemblee in prima deliberazione ma

impedito nel completamento del suo *iter* costituzionale dallo scioglimento anticipato della VII legislatura. Quel testo venne ripresentato integralmente nella VIII legislatura mediante le proposte n. 372 (onorevoli Virgili, Raffaelli ed altri) e n. 1496 (onorevoli Postal e Kessler) alle quali si aggiungeva la proposta n. 6 (onorevoli Riz ed altri) di diverso contenuto; assegnate tutte e tre in sede referente alla I Commissione affari costituzionali (relatore l'onorevole Fortuna) il loro *iter* iniziò il 10 marzo 1982 con la scelta come testo base per la discussione del provvedimento già approvato in prima lettura nel 1978 alla Camera e al Senato e letteralmente trasfuso nelle identiche proposte Virgili e Postal; nelle sedute del 28 luglio e del 4 agosto 1982, la I Commissione affari costituzionali, dopo attenta discussione nella quale venivano considerate anche talune indicazioni della proposta di legge dell'onorevole Riz (la n. 6) tradottesi in emendamenti unitari o coincidenti, approvava all'unanimità il testo qui riprodotto e che, per lo scioglimento anticipato della VIII legislatura, per la seconda volta non completò il suo *iter* legislativo.

Le rivendicazioni poste per anni dalle popolazioni ladine della Valle di Fassa, nel Trentino, hanno un loro specifico e pregnante valore politico-istituzionale, culturale-morale e trovano piena legittimazione. I ladini sono una consistente minoranza linguistica dell'arco alpino; la loro lingua è riconosciuta dalla Confederazione svizzera come quarta lingua dello Stato anche se gli appartenenti a questo gruppo sono pari all'1 per cento della popolazione ed è insegnata e studiata in parecchie università europee ove esistono apposite cattedre: la gente ladina ha quindi una propria lingua oltre a propri usi e costumi formati in un lungo arco di secoli.

Prima e dopo l'approvazione del nuovo statuto di autonomia per il Trentino-Alto Adige queste popolazioni, le relative associazioni e i comuni che ne rappresentano l'espressione più diretta, hanno manifestato la loro protesta per i minori diritti ad

essi riconosciuti in confronto a quelli goduti dai ladini dell'Alto Adige. Ciò ha spinto la maggioranza dei comuni della Val di Fassa a chiedere con regolari delibere l'aggregazione alla provincia di Bolzano. In conseguenza di ciò lo stesso consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, approvando un disegno di legge costituzionale - voto presentato in data 22 dicembre 1972 - se ha rigettato la richiesta di aggregazione si è però espresso in favore dell'approvazione da parte del Parlamento di norme costituzionali dirette a estendere alle popolazioni delle zone ladine del Trentino i diritti riconosciuti a quelle dell'Alto Adige.

I punti obiettivamente più rilevanti del problema nonché quelli sui quali maggiore è la sensibilizzazione delle popolazioni interessate, si riferiscono alla rappresentanza del gruppo ladino in seno al consiglio regionale e al consiglio provinciale di Trento, al sistema preferenziale nell'accesso al pubblico impiego e all'uso del ladino negli enti e istituzioni locali.

Mentre i ladini dell'Alto Adige hanno sempre avuto i propri rappresentanti nell'assemblea regionale e provinciale di Bolzano e questo diritto è sancito dall'articolo 72 dello statuto e dagli articoli 20 e seguenti della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, nulla di tutto ciò è riconosciuto ai ladini del Trentino.

Per quanto concerne il sistema scolastico, nel mentre nelle scuole ladine dell'Alto Adige è dettagliatamente disciplinato l'uso della lingua ladina nelle scuole di ogni ordine e grado quale lingua strumentale, nonché il suo insegnamento, ed è prevista la partecipazione democratica dei ladini alla gestione di esse, in provincia di Trento lo statuto di autonomia prevede solo genericamente l'insegnamento della lingua e della cultura ladine. Ciò nella pratica ha significato una progressiva marginalizzazione di questi fondamentali caratteri distintivi della popolazione ladina.

Sono poi note le norme statutarie e non che garantiscono ai ladini dell'Alto Adige importanti diritti in materia di accesso in sede locale al pubblico impiego e di uso della loro lingua mentre ciò non

ha alcun riscontro per le popolazioni ladine della Valle di Fassa.

Non è chi non veda, sulla base di quanto esposto, la legittimità delle rivendicazioni di queste popolazioni e la fondatezza della loro posizione nei confronti di una normativa che all'interno di un gruppo linguistico omogeneo introduce pesanti discriminazioni a seconda dell'appartenenza territoriale a una o all'altra provincia della stessa Regione a statuto speciale.

Le norme che vengono proposte nel presente testo di legge costituzionale introducono alcune integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (statuto), nella parte che disciplina determinati diritti e prerogative alle popolazioni ladine del Trentino insediate nel territorio dei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Campitello, Canazei, Vigo e Pozza di Fassa.

Con l'articolo 1 si prevede che le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento debbano garantire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento.

Agli articoli 2 e 3 si stabilisce che nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Campitello, Canazei, Vigo e Pozza di Fassa la lingua ladina sarà usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladine costituiranno materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole dell'obbligo mentre per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituirà titolo di precedenza assoluta. A sua volta è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini nel consiglio scolastico provinciale mentre il Ministro della pubblica istruzione nominerà, per l'amministrazione delle scuole della Valle di Fassa, un intendente scolastico previa consultazione con i rappresentanti ladini del consiglio scolastico provinciale e la provincia autonoma di Trento utilizzerà i propri stanziamenti destinati a scopi culturali tenendo conto della consistenza del gruppo linguistico ladino e della

entità del suo bisogno. Altresì viene stabilito che la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizione, per l'accesso al pubblico impiego.

Con gli articoli 4 e 5 si disciplina la facoltà d'uso della lingua ladina nei dibattiti degli organi collegiali degli enti locali e nella stesura degli atti pubblici dei comuni e degli enti istituzionali locali dei territori già indicati, fermo restando il principio che il testo ufficiale degli atti pubblici viene redatto in lingua italiana. E si stabilisce che la competenza a decidere sugli atti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità dei ladini residenti nella provincia di Trento spetta al tribunale regionale di giustizia amministrativa.

L'ultimo articolo, il sesto, prevede una commissione paritetica consultiva tra Governo, regione Trentino-Alto Adige, provincia autonoma di Trento — con la rappresentanza obbligatoria delle popolazioni di lingua ladina — per la stesura delle norme di attuazione della presente legge costituzionale.

Tali norme sono la più genuina espressione della volontà delle popolazioni ladine — direttamente manifestate al Parlamento in più occasioni attraverso delegazioni rappresentative delle associazioni culturali e degli enti locali —, rappresentano il risultato unitario di un lungo ed impegnativo lavoro di rielaborazione, raccordo e sintesi delle diverse proposte di legge depesitate e — come ha scritto il relatore onorevole Fortuna — « sono pienamente conformi ai principi previsti dall'articolo 6 della Costituzione repubblicana e dall'articolo 2 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige ».

Si confida, pertanto, che la Camera dei deputati vorrà approvare la presente proposta di legge costituzionale che viene ripresentata nel testo integrale già elaborato in sede referente dalla Commissione affari costituzionali nella passata legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi sull'elezione del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dai seguenti commi:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei, appartenenti alla provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladine costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nella scuola dell'obbligo. La lingua ladina è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina.

Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza assoluta.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle medesime località la conoscenza della lingua ladina costitui-

sce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per l'accesso al pubblico impiego.

Per l'amministrazione delle scuole della Val di Fassa il Ministro della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, previa consultazione con i rappresentanti ladini del consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento ».

ART. 3.

La provincia autonoma di Trento utilizza gli stanziamenti destinati a scopi culturali tenendo conto della consistenza del gruppo linguistico ladino e della misura delle relative esigenze.

ART. 4.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 possono essere usate sia la lingua italiana sia quella ladina.

Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al precedente comma è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua ladina.

ART. 5.

All'articolo 92 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente comma:

« La competenza a decidere sugli atti amministrativi di cui al primo comma, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina residenti nella provincia di Trento, spetta al tribunale regionale di giustizia amministrativa ».

ART. 6.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una Commissione composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della regione Trentino-Alto Adige e due in rappresentanza della provincia autonoma di Trento; di questi ultimi due, uno è designato previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine, l'altro è designato, a maggioranza dei votanti, dall'assemblea dei consiglieri dei comuni di cui al precedente articolo 2. Tale assemblea, convocata a tal fine dal presidente della giunta provinciale, delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.